



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna".

Testo ddl

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Nel rispetto dei principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge reca disposizioni in materia di attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) e di impianti termici civili nel territorio della Sardegna.
2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e nei decreti del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

Art. 2

Catasti energetici e sistema informativo regionale ambientale

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dell'Industria:
 - a) il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici in Sardegna (catasto APE Sardegna – CAS);
 - b) il catasto regionale degli impianti termici civili in Sardegna (catasto impianti termici Sardegna - CITS).
2. I catasti di cui al comma 1, tra loro interconnessi, sono implementati in un apposito modulo del sistema informativo regionale ambientale che consente di gestire le operazioni di:
 - a) acquisizione, archiviazione, controllo e consultazione degli APE;
 - b) censimento, controllo e verifica degli impianti termici civili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. A partire dall'emanazione delle direttive di cui all'articolo 5 e dopo l'entrata in esercizio del sistema informativo di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli attestati di prestazione energetica sono trasmessi all'amministrazione regionale per essere inclusi nel catasto regionale esclusivamente per il tramite del sistema medesimo.
2. A ciascun attestato di prestazione energetica il sistema di cui al comma 2 dell'articolo 2 attribuisce un codice identificativo regionale (CIR) che deve essere riportato, pena l'invalidità dell'attestato, in tutte le copie fornite a terzi per gli usi di legge.
3. Nelle istanze presentate agli sportelli unici per l'edilizia e per le attività produttive che richiedano l'allegazione dell'attestato di prestazione energetica, in luogo del medesimo, deve essere allegata la dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato di prestazione energetica tramite il sistema informativo riportante il relativo codice identificativo regionale.

Art. 4

Impianti termici civili

1. Tutti gli impianti termici civili in esercizio nel territorio della Sardegna sono censiti nel catasto regionale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 5

Direttive

1. La Giunta regionale con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore dell'Industria, emana le direttive di attuazione della presente legge che definiscono:
 - a) le modalità di gestione dei catasti di cui comma 1 dell'articolo 2 e del relativo sistema informativo;
 - b) la creazione ed il funzionamento di un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici;
 - c) le verifiche sugli attestati di prestazione energetica degli edifici;
 - d) le disposizioni uniche regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
 - e) la creazione ed il funzionamento di un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
 - f) le modalità di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6
Sanzioni

1. Il tecnico abilitato che, dopo l'entrata in esercizio del catasto APE Sardegna – CAS di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), rilascia attestati privi del codice identificativo regionale di prestazione energetica privi di codice identificativo regionale di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pari a euro cento per ogni attestato risultato irregolare ed è escluso dall'utilizzo del sistema di cui al comma 2 dell'articolo 2 per un anno.
2. Il tecnico abilitato che rilascia un attestato di prestazione energetica non veritiero od in assenza dei requisiti o senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui alla vigente normativa in materia, è escluso dall'utilizzo del sistema informativo di cui comma 2 all'articolo 2 per due anni.
3. L'amministrazione regionale applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, qualora esistenti, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Per quanto non disciplinato dall'articolo 6, si rinvia al regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Con l'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, decadono quelle già emanate in materia precedentemente.
2. Dall'entrata in esercizio del catasto regionale decadono i catasti degli impianti termici civili già realizzati precedentemente.

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).